

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1323 DELL'11 LUGLIO 2014

Allegato A

Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi

1. Definizioni

Procedimento di valutazione di incidenza ambientale: il procedimento teso a verificare la sussistenza di incidenza significativa su un sito Natura 2000 e se tale verifica risulta positiva, a valutare l'effettiva incidenza del sito visti gli obiettivi di conservazione del medesimo. Il procedimento riguarda la verifica di significatività dell'incidenza, prevista per le tipologie di piani, progetti e interventi di cui al successivo punto 2.1. e la valutazione di incidenza, prevista per le tipologie di piani, progetti e interventi di cui al successivo punto 2.2.

Verifica di significatività dell'incidenza: il procedimento amministrativo con cui si sottopone a verifica la possibilità che le previsioni o le azioni di un piano, progetto o intervento determinino incidenza significativa. Il provvedimento conclusivo di tale verifica stabilisce se sottoporre o meno il piano, progetto o intervento alla procedura di valutazione di incidenza.

Relazione di verifica di significatività: il documento di riferimento per la verifica di significatività dell'incidenza, è elaborato dal soggetto proponente del piano o progetto, e contiene tutti gli elementi necessari a verificare la presenza di possibili incidenze significative.

Valutazione di incidenza: il procedimento amministrativo con cui si sottopongono ad adeguate e approfondite analisi e valutazioni le previsioni o le azioni di un dato piano, progetto o intervento che possono determinare incidenza negativa su uno o più Siti Natura 2000. Il provvedimento conclusivo si esprime in ordine alla compatibilità o meno del piano, progetto o intervento rispetto agli obiettivi di conservazione dei SIC, delle ZSC o delle ZPS interessati. Ha un esito negativo qualora non possa essere esclusa la presenza di effetti negativi sull'integrità del sito, o favorevole qualora venga accertata l'assenza di effetti negativi sull'integrità e la coerenza globale del sito da parte di un piano, progetto o intervento.

Studio di incidenza: il documento di riferimento per la valutazione d'incidenza, elaborato dal soggetto proponente il piano, progetto o intervento. Contiene tutti gli elementi necessari a definire e valutare i possibili impatti del piano, progetto o intervento sugli habitat e sulle specie animali e vegetali d'interesse comunitario presenti nel Sito Natura 2000 interessato. Nello stesso sono anche esaminate le eventuali soluzioni alternative possibili e le eventuali misure di mitigazione che il soggetto proponente intende proporre.

Piani: Ai sensi dell'art.5 c.1 lett. e) del D.Lgs. 152/2006 sono gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, nonché le loro modifiche, che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Rientra nella definizione, ai sensi dell'art. 4 l.r. 16/2008 comma 3 bis, anche l'accordo di programma, qualora costituisca variante allo strumento urbanistico comunale.

Progetti: Ai sensi della Direttiva 2011/92/UE si intende per progetto la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere o altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Interventi: le azioni svolte sul territorio, che possono determinare effetti o trasformazioni sull'ambiente e che non richiedono la presentazione di piani o progetti per la loro autorizzazione (ad es. pratiche agronomiche, forestali e zootecniche, modifiche vegetazionali o idriche effettuabili senza progetto, gare sportive e manifestazioni pubbliche, ecc.).

Area di competenza di un piano: l'area amministrativa oggetto di pianificazione. Per le varianti parziali ad un piano, le aree oggetto di variazione urbanistica.

Area di insediamento di un progetto o di un intervento: l'area occupata dal progetto o intervento nel suo complesso, comprese le aree di cantiere e quelle identificate anche a livello pianificatorio quale pertinenza urbanistica.

Incidenza: qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale di un'area SIC, ZSC o ZPS, da un piano, progetto o intervento (i termini *incidenza*, *effetto*, *impatto*, sono usati con lo stesso significato).

Incidenza significativa: la possibilità che un piano, progetto o intervento ha di produrre effetti sull'integrità di un sito, da solo o congiuntamente con altri piani, progetti o interventi, ovvero la possibilità di individuare, descrivere qualitativamente o quantificare gli effetti di un'azione o di una previsione di azione su un'area SIC, ZSC o ZPS. La determinazione della significatività dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni ambientali e dagli obiettivi di conservazione del sito.

Incidenza negativa: la presenza di impatti negativi conseguenti alla realizzazione di un piano, progetto o intervento, da solo o congiuntamente con altri piani, progetti o interventi sulle popolazioni vegetali ed animali e sull'integrità del sito medesimo, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 interessato.

Integrità di un sito: coerenza ed interezza della struttura e della funzione ecologica del sito stesso in tutta la sua superficie o degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali il sito è stato individuato.

Misure di mitigazione: precauzioni o soluzioni pianificatorie o progettuali che rendono meno impattante sull'ambiente la realizzazione di un piano, progetto o intervento sia durante la fase di cantiere che di gestione ordinaria.

Misure di compensazione: limitatamente ai casi di cui all'art. 5, comma 9 e 10 del DPR 357/1997, le misure specifiche previste per un piano, progetto o intervento che mirano a controbilanciarne l'incidenza negativa valutata di rilevanza significativa e a fornire una compensazione proporzionata agli effetti negativi attesi.

Interferenza funzionale:

Interferenza funzionale : effetto indiretto di un piano, progetto o intervento esterno sull'area SIC/ZSC o ZPS determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. sono previste emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (ad es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete ecologica). I piani di gestione definiscono le aree o i criteri di interferenza funzionale specifici per ciascun sito. Nelle more dell'adozione dei piani di gestione le interferenze funzionali vengono valutate caso per caso, sulla base di criteri definiti dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità.

2. Ambito di applicazione

2.1. Sono soggetti alla procedura di verifica di significatività dell'incidenza i piani, i progetti e gli interventi così come di seguito individuati:

- a) i piani la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura 2000 e che non rientrano nelle tipologie di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs. 152/2006 ovvero che rientrano nell'art. 6 comma 2 lett. a), ma determinano l'uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori;
- b) i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000;
- c) i progetti e gli interventi la cui area di insediamento ricade anche parzialmente in un Sito Natura 2000 o che risulta con esso confinante e che non rientrano nel campo di applicazione definito dall'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990;
- d) i progetti e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione definito dall'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990 la cui area di insediamento non ricade e non è confinante con un Sito Natura 2000, ma ricadono nelle aree/criteri di interferenza funzionale, come definita al punto 1.

2.2. Sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza i piani, i progetti e gli interventi così come di seguito individuati:

- a) i piani, la cui area di competenza comprende, anche parzialmente uno o più Siti Natura 2000, e che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del d. lgs. 152/2006 e non determinano l'uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori;

- b) i progetti la cui area di insediamento ricade, anche parzialmente, in un Sito Natura 2000 o che risulta con esso confinante e che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990;
 - c) i piani, i progetti e gli interventi di cui al punto 2.1 che in sede di verifica di significatività dell'incidenza è stato valutato che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000;
 - d) i piani e i progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990, la cui area di competenza e insediamento non ricade e non è confinante con un Sito Natura 2000, ma per i quali in sede di predisposizione della documentazione per la verifica di assoggettabilità alla VAS, la VAS, la verifica di assoggettabilità alla VIA o la VIA sono state rilevate interferenze funzionali comportanti possibile incidenza significativa sui Siti medesimi;
 - e) i piani e i progetti e gli interventi di cui al punto 2.1 per i quali il proponente abbia verificato, in fase di predisposizione degli stessi, che essi possono avere incidenze significative ovvero quelli per i quali il Piano di gestione o le Misure di conservazione del sito ritengono necessaria una valutazione di incidenza.
- 2.3. Non sono soggetti né alla procedura di verifica di significatività dell'incidenza, né alla procedura di valutazione di incidenza:
- a) i piani, i progetti e gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, come definiti nelle Misure di conservazione o nei Piani di gestione dei siti;
 - b) i progetti e gli interventi specificatamente consentiti e regolamentati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione;
 - c) i piani e i programmi finanziari qualora non prevedano la localizzazione territoriale delle misure e delle azioni;
 - d) i piani, i progetti e gli interventi di cui all'Allegato C della presente deliberazione.

3. Soggetti competenti

- 3.1. Il Servizio valutazioni ambientali è competente per la procedura di verifica di significatività dell'incidenza dei piani che rientrano nell'ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006 e per la procedura di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi.
- 3.2. Il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità è competente per la procedura di verifica di significatività dell'incidenza di progetti e interventi non rientranti nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990 e dei piani non rientranti nell'ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006.

4. Procedimenti

- 4.1. La verifica di significatività dell'incidenza e la valutazione di incidenza per i piani che rientrano nell'ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006 sono comprese all'interno dei procedimenti di VAS, secondo le disposizioni e la tempistica di cui all'art. 12 e agli articoli 13 -18 del d.lgs. 152/2006. A tal fine nei procedimenti di verifica di VAS e di VAS:
- a) il Rapporto preliminare e il Rapporto ambientale sono integrati con la documentazione relativa alla verifica di significatività dell'incidenza o alla valutazione di incidenza di cui alle schede 1 o 3 dell'allegato B ;
 - b) il Servizio valutazioni ambientali deve essere individuato fra i soggetti competenti ai sensi dell'art. 5 lettera s del d.lgs. 152/2006;
 - c) in sede di valutazione di incidenza, il Servizio valutazioni ambientali acquisisce il parere tecnico del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità e, qualora il piano ricada in un'area protetta ai sensi della legge 394/1991, quello dell'ente di gestione dell'area, che devono essere resi nel termine di trenta giorni dall'invio della documentazione; a tal fine l'autorità procedente deve inviare, contestualmente alla trasmissione al Servizio valutazioni ambientali, copia del piano e dello studio d'incidenza anche al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità e, qualora il piano ricada in un'area protetta ai sensi della legge 394/1991, all'ente di gestione dell'area, dandone atto al Servizio valutazioni ambientali;
 - d) la verifica di significatività o la valutazione di incidenza si concludono con determinazione del Direttore del Servizio valutazioni ambientali ovvero, nei casi in cui l'Autorità competente in materia

ambientale è la Giunta regionale, con il provvedimento di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 comma 4, o con il parere motivato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 152/2006;

e) la decisione in merito alla assoggettabilità a VAS o il parere motivato danno atto degli esiti della verifica di significatività dell'incidenza o della valutazione di incidenza, facendo proprie le eventuali prescrizioni.

4.2. La valutazione di incidenza per i progetti rientranti nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990, è effettuata all'interno dei procedimenti medesimi, secondo le disposizioni e la tempistica delle norme citate. A tal fine:

a) il proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza al Servizio valutazioni ambientali, dovrà trasmettere copia di tutta la documentazione, comprensiva dello studio di incidenza di cui alla scheda 3 dell'allegato B, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, per l'espressione del relativo parere;

b) qualora il progetto ricada all'interno di un'area protetta ai sensi della legge 394/1991, il proponente deve inviare contestualmente richiesta di parere all'ente di gestione dell'area, mentre, qualora possano verificarsi interferenze con la continuità idrologica e biologica dei corpi idrici, deve essere inviata contestuale richiesta di parere all'Ente tutela pesca ai sensi dell'art. 4 bis della l.r.19/1971. Gli enti coinvolti nell'espressione di pareri ambientali trasmettono le proprie valutazioni al Servizio valutazioni ambientali entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

c) il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di impatto ambientale comprende anche la dichiarazione di compatibilità con gli obiettivi di conservazione ai sensi del DPR 357/97 e possono essere previste specifiche prescrizioni al fine di mitigare gli eventuali effetti negativi dell'incidenza sul Sito Natura 2000.

4.3. La verifica di significatività dell'incidenza per i progetti e gli interventi che non rientrano nell'ambito di applicazione della VIA di cui al d.lgs. 152/2006 e alla l.r. 43/1990 e per i piani che non rientrano nell'ambito di applicazione della VAS è effettuata secondo le seguenti indicazioni:

a) il proponente presenta al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità unitamente all'istanza, la documentazione relativa al piano, al progetto o all'intervento e le informazioni di cui alla scheda 1 (piani) o alla scheda 2 (progetti e interventi) dell'allegato B;

b) entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza viene dato atto degli esiti della verifica di significatività con determinazione del Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, prevedendo ove necessario specifiche prescrizioni. L'esito della procedura è comunicato al proponente e al Servizio valutazioni ambientali. Qualora secondo la predetta determinazione debba essere avviata la valutazione d'incidenza, il Servizio valutazioni ambientali provvede, d'ufficio, al suo avvio nel momento in cui acquisisce dal proponente la documentazione prevista dall'allegato B scheda 3, che va inviata contestualmente anche al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità. Il proponente decade dalla facoltà di presentare la documentazione prevista dall'allegato B scheda 3 al Servizio valutazioni ambientali decorsi novanta giorni dalla determinazione del Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, salva richiesta motivata di proroga.

c) la verifica di significatività dell'incidenza deve essere acquisita dall'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, progetto o al rilascio dell'autorizzazione dell'intervento preventivamente alla sua approvazione o autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del DPR 357/1997, recependo o verificando le eventuali prescrizioni di cui al punto precedente.

4.4. La valutazione di incidenza per i piani, i progetti e gli interventi che non rientrano nell'ambito di applicazione della VAS e della VIA ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990 è effettuata secondo le seguenti indicazioni:

a) il proponente presenta al Servizio valutazioni ambientali unitamente all'istanza, la documentazione relativa al piano, progetto o intervento e lo studio di incidenza di cui alla scheda 3 dell'allegato B, dichiarando la contestuale presentazione di copia del piano, progetto o intervento e dello studio di incidenza al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, per l'espressione del relativo parere che viene reso al Servizio valutazioni ambientali nel termine di trenta giorni;

- b) qualora il piano, progetto o intervento ricada all'interno di un'area protetta ai sensi della legge 394/1991, il proponente deve inviare contestualmente richiesta di parere all'ente di gestione dell'area, mentre, qualora un intervento possa determinare interferenze con la continuità idrologica e biologica dei corpi idrici, deve essere inviata contestuale richiesta di parere all'Ente tutela pesca ai sensi dell'art. 4 bis della l.r.19/1971. Gli enti coinvolti nell'espressione di pareri ambientali trasmettono le proprie valutazioni al Servizio valutazioni ambientali entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;
- c) al proponente possono essere richieste, per una sola volta, integrazioni allo studio di incidenza, fissando un termine per la produzione delle stesse che non può superare i trenta giorni, prorogabili su richiesta del proponente fino a ulteriori trenta giorni. In tal caso i relativi termini sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste;
- d) chiunque può presentare osservazioni al Servizio valutazioni ambientali entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvio sul sito web della Regione;
- e) la valutazione di incidenza si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza con determinazione del Direttore del Servizio valutazioni ambientali, prevedendo ove necessario specifiche prescrizioni;
- f) la valutazione di incidenza deve essere acquisita dall'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o del progetto o al rilascio dell'autorizzazione dell'intervento preventivamente alla sua approvazione o autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del DPR 357/1997, recependo o verificando le eventuali prescrizioni di cui al punto precedente.

5. Disposizioni generali

- 5.1. La documentazione per la verifica di significatività e per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi deve essere redatta e sottoscritta secondo le indicazioni di cui all'Allegato B.
- 5.2. Le istanze prive dei requisiti indicati nell'Allegato B sono archiviate dai Servizi competenti.
- 5.3. I piani, i progetti e gli interventi devono essere adeguati ai provvedimenti di verifica di significatività dell'incidenza e di valutazione di incidenza.
- 5.4. In ottemperanza all'art. 5, commi 9 e 10 del DPR 357/1997, qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano, il progetto o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, la Giunta regionale si esprime, previa istruttoria del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, in merito al riconoscimento dei motivi che rendono necessaria l'approvazione o realizzazione del piano, progetto o intervento ed alle misure di compensazione necessarie per garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000 e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13 del DPR 357/1997. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano, progetto o intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
- 5.5. Le misure di compensazione di cui al punto 5.4 sono individuate dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità anche sulla base del parere del Servizio valutazioni ambientali, sentite le altre Amministrazioni interessate ed il proponente. Le misure di compensazione devono essere operative nel momento del verificarsi dell'incidenza.
- 5.6. Il Corpo forestale regionale, ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997, esercita le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione della presente delibera e in particolare la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute negli atti finali dei procedimenti di valutazione d'incidenza.
- 5.7. I Servizi competenti, attraverso il sito web della Regione, provvedono a dare comunicazione dei procedimenti di verifica di significatività e di valutazione di incidenza in corso e degli esiti degli stessi e forniscono la modulistica relativa alle procedure di cui alla presente deliberazione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE